

disciplina del mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione orario di lavoro – contrattati

17 Giugno 2011

Il Ministero del Lavoro con nota n. 9044 del 3 giugno scorso, ha diramato alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del mancato godimento e pagamento dei permessi per riduzione orario di lavoro, già oggetto di una precedente risposta ad interpellato formulato dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti del Lavoro del marzo scorso.

In tale occasione, infatti, il dicastero, dinanzi alla richiesta di precisazioni circa il termine ultimo per l'adempimento degli obblighi contributivi, in presenza di un accordo o di una prassi aziendale condivisa in ordine all'accantonamento dei permessi retribuiti per il godimento o il pagamento successivi rispetto alla scadenza stabiliti dai Ccnl, aveva chiarito che costituendo i ROL un istituto di fonte meramente contrattuale, "in caso di mancato godimento dei permessi in esame nonché del mancato pagamento dell'indennità sostitutiva degli stessi alle scadenze stabilite dai Ccnl, che tale obbligazione, in linea con i principi che regolano la materia previdenziale, va individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi".

Aggiungendo poi che l'adempimento dell'obbligo contributivo non possa subire alcuno slittamento temporale e di conseguenza il versamento dei relativi contributi debba essere effettuato secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso".

Tale orientamento del Ministero in mancanza di ulteriori precisazioni ha fatto sorgere l'interpretazione secondo la quale pur in presenza di accordi tra le parti che stabilissero uno slittamento nella fruizione o nel pagamento dei permessi dalla data ultima fissata nel Ccnl, l'obbligazione contributiva non potesse subire alcuno slittamento.

A seguito però dei dubbi sorti circa tale interpretazione ed a seguito di ulteriori richieste di chiarimento pervenute al Ministero, quest'ultimo con la nota dei giorni scorsi è ulteriormente tornato sul tema, precisando stavolta, in maniera inequivocabile che, rappresentando i permessi di riduzione dell'orario di lavoro (ROL) un istituto di "natura contrattuale, la cui regolamentazione – requisiti e modalità di fruizione – risulta ascrivibile alla disponibilità delle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale" e nell'ottica di facilitare forme flessibili di godimento dei permessi stessi, il termine ultimo per il loro godimento, cui collegare l'insorgenza della relativa obbligazione contributiva, può essere fissato sia dalla fonte contrattuale collettiva, di livello nazionale o aziendale, che da quella individuale.

Si evince pertanto, la volontà di collegare l'obbligazione contributiva all'effettivo godimento dei permessi di lavoro.

Per ciò che concerne l'obbligo di iscrizione sul LUL riconducibile all'obbligazione contributiva riferita ai ROL, il Ministero ha sottolineato che l'unica annotazione obbligatoria è quella relativa alla trattenuta contributiva effettuata al dipendente al momento della corresponsione delle somme.

3565-MIN_LAV_NOTA_9044_3_GIUGNO.pdf [Apri](#)